

Disposizione	Colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni
Argomento	Riconoscimento dei costi finalizzato alla promozione dell'integrazione sociale
Assoggettati	☒ Beneficiari USSI ☒ Rifugiati (B-Rif / F-Rif) ☒ Richiedenti l'asilo (N) e persone ammesse provvisoriamente (F) ☒ Persone a beneficio dell'aiuto d'emergenza
Basi legali	Artt. 6 e 20 cpv. 1 lett. e) Legge sull'assistenza sociale Art. 9 cpv. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Linee guida CSIAS C.1.3

I beneficiari di prestazioni sociali possono chiedere il riconoscimento dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività per minorenni, svolti durante il periodo estivo, organizzati da enti senza scopo di lucro con sede in Ticino, della durata di minimo 5 giorni consecutivi (con o senza pernottamento).

Ai fini dell'integrazione è auspicabile che gli operatori di riferimento diano priorità agli enti che, oltre ai soggiorni, offrono attività anche nel corso dell'anno, tenendo inoltre conto della prossimità territoriale rispetto al Comune di domicilio della/del minore.

Importo massimo riconosciuto

L'importo massimo riconosciuto annualmente per persona è di CHF 500.00. Se necessario, possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto per raggiungere il luogo di incontro (andata e ritorno).

La Sezione del sostegno sociale, tramite i suoi Uffici preposti, versa di regola la prestazione direttamente all'organizzatore.

Se dovesse essere richiesta la copertura dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni, il cui importo supera il massimale, la partecipazione da parte di terzi o delle famiglie è accettata.

Procedura di richiesta

La richiesta di riconoscimento della spesa deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Per i beneficiari USSI: previa richiesta all'ente organizzatore, la famiglia del minore inoltra all'OSA di riferimento la richiesta di pagamento della retta.

Per i beneficiari URAR: previa richiesta all'ente organizzatore, l'operatore SOS deve inoltrare all'OSA di riferimento la richiesta di pagamento della retta.

Deroghe

In presenza di situazioni particolari, la Sezione può riconoscere a titolo eccezionale la prestazione in deroga alla presente procedura.

La presente disposizione entra in vigore il 15.06.2025 e sostituisce la precedente versione entrata in vigore il 04.05.2023.